



# **Commento sulla modifica degli allegati dell'ordinanza del DFI concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale (OAOVA; RS 817.021.23)**

**del 26 novembre 2025**

## **1 Situazione iniziale**

Come previsto dall'articolo 10 capoverso 1 dell'ordinanza del DFI concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale (OAOVA), l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) adegua regolarmente gli allegati 1–4 allo stato della scienza e della tecnica e al diritto dei principali partner commerciali della Svizzera (in primo luogo a quello dell'UE).

La presente modifica aggiorna e armonizza circa 1100 livelli massimi per i residui (LMR) ai valori vigenti nell'UE.

Nella maggior parte dei casi, l'armonizzazione comporta un abbassamento dei livelli massimi per i residui vigenti in Svizzera. Vi sono però alcune eccezioni: nel caso, ad esempio, in cui un Paese UE autorizzi un prodotto fitosanitario, può richiedere per una derrata alimentare (ad. es. mele, pere) un nuovo livello massimo per i residui nell'UE. La Svizzera, invece, non può farlo, il che spiega le differenze, in singoli casi, nelle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in Svizzera rispetto all'UE. Questo è per esempio il caso se prodotti fitosanitari sono autorizzati specificamente per la Svizzera per diverse colture e contro diversi parassiti. Dato che si basano sull'impiego dei prodotti fitosanitari, in Svizzera i livelli massimi per i residui per singole sostanze attive possono differire da quelli dell'UE.

## **2 Commento alle singole disposizioni**

### **Allegato 2**

Le modifiche all'allegato 2 sono raggruppate nelle seguenti tabelle 1–2.

Nella tabella 1 sono elencati i regolamenti che modificano gli allegati del regolamento (UE) n. 396/2005<sup>1</sup>, i cui contenuti sono ripresi nell'allegato 2 OAOVA nel quadro della presente revisione. Come auspicato dalla mozione Badertscher 20.3835 «Nessun residuo nocivo di prodotti fitosanitari vietati nelle derrate alimentari importate», per i principi attivi non omologati, vale a dire profenofos, metidation, i livelli massimi per i residui sono stati abbassati, vale a dire resi più severi.

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.



Secondo il rapporto del Comitato permanente per le piante, gli animali, le derrate alimentari e i mangimi della Commissione europea (sante.ddg2.g.5(2018)5591112; 17.09.2018), i livelli massimi per i residui di dietiltoluamide (DEET) per i pinoli (codice UE 0120090) sono fissati a 0,5 mg/kg – per bacche e piccola frutta (codice UE 0150000) eccetto l'uva (codice UE 0151000) a 0,1 mg/kg – per i funghi selvatici (codice UE 0280020) a 1,0 mg/kg – per infusioni di erbe a base di fiori (codice UE 0631000) e di foglie ed erbe (codice UE 0632000) a 0,3 mg/kg e per le spezie (codice UE 0800000) a 0,5 mg/kg.

La tabella 2 elenca le sostanze attive per le quali singole deroghe ai livelli massimi per i residui previsti dall'UE contenute nell'allegato 2 OAOVA sono state adeguate in Svizzera a seguito di procedure di riesame, della revoca di autorizzazioni di sostanze attive o di rischi per la salute in base a valutazioni dell'UE. **Tabella 1: Tabella 1: Recepimento di LMR dai regolamenti modificativi dell'UE nell'allegato 2 OAOVA**

Sostanza attiva	Regolamento UE antecedente	Nuovo regolamento UE
<b>Azossistrobina</b>	Reg. (UE) n. 2023/129	Reg. (UE) n. 2025/1305
<b>Mefentrifluconazolo</b>	Reg. (UE) n. 2021/590	Reg. (UE) n. 2025/1164
<b>Metazaclor</b>	Reg. (UE) n. 2023/377	Reg. (UE) n. 2024/1078
<b>Pirimetanil</b>	Reg. (UE) n. 2018/832	Reg. (UE) n. 2024/1078
<b>Deltametrina</b>	Reg. (UE) n. 2018/832	Reg. (UE) n. 2025/1164
<b>Metalaxil e metalaxil-M</b>	Reg. (UE) n. 2017/1164	PLAN/2025/785
<i>Tiabendazolo</i>	Reg. (UE) n. 2023/377	Reg. (UE) n. 2024/1342
<b>Triflossistrobina</b>	Reg. (UE) n. 2019/1791	PLAN/2025/785
<b>Benzovindiflupir</b>	Reg. (UE) n. 2022/1324	Reg. (UE) n. 2024/1355
<b>Clorantranilprolo</b>	Reg. (UE) n. 2022/1343	Reg. (UE) n. 2024/1355
<b>Emamectina</b>	Reg. (UE) n. 2022/1343	Reg. (UE) n. 2024/1355
<b>Quinclorac</b>	Reg. (UE) n. 899/2012	Reg. (UE) n. 2024/1355
<b>Fenazaquin</b>	Reg. (UE) n. 2022/1324	Reg. (UE) n. 2024/1439
<b>Mepiquat</b>	Reg. (UE) n. 2021/976	Reg. (UE) n. 2025/1164
<b>Propamocarb</b>	Reg. (UE) n. 2020/856	Reg. (UE) n. 2025/1305
<b>Napropamide</b>	Reg. (UE) n. 2020/770	Reg. (UE) n. 2024/2609
<b>Piridaben</b>	Reg. (UE) n. 2023/679	Reg. (UE) n. 2024/2609
<b>Tebufenpirad</b>	Reg. (UE) n. 2017/693	Reg. (UE) n. 2024/2609
<b>Clopiralid</b>	Reg. (UE) n. 2021/1807	Reg. (UE) n. 2024/2612
<b>Difenoconazolo</b>	Reg. (UE) n. 2019/552	Reg. (UE) n. 2024/2612
<b>Fosetil, fosfonato di potassio e fosfonato di sodio</b>	Reg. (UE) n. 2022/1324	Reg. (UE) n. 2024/2619
<b>Tiacloprid</b>		Aggiornamento dei limiti di determinazione secondo la mozione Badertscher 20.3835 (cfr. reg. (UE) n. 2024/2711)
<b>1,4-dimetilnaftalene</b>	Reg. (UE) n. 2022/1346	PLAN/2025/1086

<b>Acido difluoroacetico (flupyradifurone)</b>	<i>Reg. (UE) n. 2021/1842</i>	<i>Reg. (UE) n. 2024/2640</i>
<b>Profenofos</b>	<i>Reg. (UE) n. 2023/377</i>	<i>Riduzione dei LMR al limite di determinazione secondo la mozione Badertscher 20.3835</i>
<b>Metidation</b>	<i>Reg. (UE) n. 310/2011</i>	<i>Riduzione dei LMR al limite di determinazione secondo la mozione Badertscher 20.3835</i>

**Tabella 2: Adeguamenti delle deroghe svizzere ai valori massimi per i residui dell'UE**

	<b>Adeguamento</b>		
<b>Sostanza attiva</b>	<b>Codice UE</b>	<b>Derrata alimentare</b>	<b>LMR (mg/kg)</b>
<b>Flonicamid</b>	0231020	Peperoni	0,4
<b>Metalaxil-M</b>	0243010	Cavolo cinese/pe-tsai	0,2
<b>Metalaxil-M</b>	0254000	Crescione acquatico	0,4
<b>Fenpirossimato</b>	0154000	Altra piccola frutta e bacche	1,5
<b>Cyantraniliprole</b>	0140020	Ciliegie (dolci)	4
<b>Protioconazolo</b>	0900010	Barbabietola da zucchero	0,03
<b>Acetamiprid</b>	0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette	0,07
<b>Acetamiprid</b>	0220020	Cipolle	0,03
<b>Acetamiprid</b>	0270060	Porri	0,07
<b>Acetamiprid</b>	0243020	Cavolo riccio	0,03
<b>Acetamiprid</b>	0243010	Cavolo cinese/pe-tsai	0,03

### Termini transitori

Secondo l'articolo 10 capoverso 2 OAOVA, nell'articolo 13/ l'USAV stabilisce la seguente disposizione transitoria per questi adeguamenti: le derrate alimentari che non sono conformi alla modifica del 26 novembre 2025 possono essere importate e fabbricate fino al 1 luglio 2026 e vendute ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

## 3 Ripercussioni

### 3.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

La modifica non ha alcuna ripercussione per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.

### 3.2 Ripercussioni per l'economia

La presente revisione mira a garantire un commercio alimentare con l'UE il più possibile privo di ostacoli. Eventuali differenze nei limiti massimi per i residui di pesticidi tra la Svizzera e i suoi partner economici, in particolare l'UE, possono comportare ostacoli tecnici al commercio. Un regolare adeguamento degli allegati OAOVA è quindi essenziale per ridurre il più possibile questi ostacoli e le loro ripercussioni per l'economia svizzera.

### 3.3 Ripercussioni per la salute

L'adeguamento dei limiti massimi per i residui di pesticidi all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche è indispensabile per garantire la protezione della salute dei consumatori. È inoltre necessario che questi livelli siano conformi agli sviluppi più recenti per garantire un controllo e una sorveglianza efficaci dei prodotti.

## **4 Aspetti giuridici**

### **4.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera**

Le disposizioni proposte sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera.

### **4.2 Basi legali**

Le basi legali della presente modifica sono costituite dall'articolo 10 OAOVA, dagli articoli 10 capoverso 4 lettera e e 95 capoverso 3 ODErr<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, RS 817.02